



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco, nella causa RGL 35967/2014

TRA

[redacted], elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini 14 nello studio dell'Avv. M. Cecchetti, che la rappresenta e difende con l'Avv. L. Bora e con l'avv. A. Paoletti per procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

E

INPGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35 presso l'Avv. B. E. Pontecorvo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente sentenza:

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna la [redacted] al pagamento in favore dell'INPGI della complessiva somma di € 155.076,00, di cui € 81.975,00 per contributi riguardanti il periodo giugno 2006 - aprile 2007 quanto ai giornalisti [redacted] li, e € 73.101,00 per sanzioni civili maturate fino al 18.7.2014, oltre successive maturante fino al saldo effettivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Inpgi delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre iva e cpa.

Roma, 1.10.2015

Il Giudice  
Dott. M.G. Marrocco



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3.11.2014 la [redacted] chiedeva che fosse annullato il verbale di accertamento n. 60/14 dell'INPGI e dichiarata l'infondatezza, anche per intervenuta prescrizione, della pretesa iva vantata dall'Istituto, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni per il periodo giugno 2006 - aprile 2007 in favore dei lavoratori [redacted]; in subordine chiedeva che, ove fosse stata condannata a pagare i contributi, fossero dichiarate non dovute le sanzioni di legge, ai sensi dell'art. 116 l. 388/2000.

L'INPGI si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda; in via riconvenzionale chiedeva che, previo accertamento della natura giornalistica e dipendente del rapporto di lavoro intercorso tra la [redacted] e i predetti lavoratori nell'indicato periodo, fosse dichiarato il diritto dell'Istituto alla relativa contribuzione e, di conseguenza, che la [redacted] fosse condannata al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 155.076,00 per contributi e sanzioni fino al 18.7.2014, oltre alle ulteriori sanzioni civili.

La causa, istruita per documenti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.

Osserva immediatamente il Giudice che non può essere resa la pronuncia di annullamento del verbale ispettivo n. 56/10 dell'Inpgi, chiesta da parte attrice nelle conclusioni assunte in ricorso, posto che per legge il Tribunale adito ha cognizione soltanto sulle posizioni soggettive di diritto e non sull'atto amministrativo.

Dunque in questa sede la cognizione dell'Ufficio sarà limitata alla verifica della sussistenza o meno del diritto dell'Inpgi ai contributi richiesti con il predetto verbale, diritto negato da parte attrice nell'an e comunque per intervenuta prescrizione e, di contro, affermato dall'Istituto, che insta anche per la condanna della parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto per il titolo controverso.

Vale allora premettere che ai sensi dell'art. 1 del regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.'53 "Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani ... sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63".



L'art. 26 l. 67/87 ha poi ampliato la competenza istituzionale dell'Inpgi, estendendola anche ai giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63; a sua volta, l'art. 76 l. 388/00 ha disposto l'iscrizione all'Inpgi anche per i pubblicisti a far data dall'1.1.'01.

Il citato art. 76 ha altresì eliminato l'espresso richiamo, contenuto nel dlgs 503 del 1992, all'applicazione del CCNL giornalistico, dando unicamente rilievo ai fini dell'iscrizione all'Inpgi al requisito dell'effettivo svolgimento, di fatto, di attività lavorativa di natura giornalistica a prescindere quindi dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro.

Con specifico riguardo al caso di specie, poi, va tenuto a mente che l'art. 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adibire agli Uffici Stampa personale giornalistico iscritto al relativo albo e ha stabilito che "l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni", demandando alle organizzazioni rappresentative della categoria la stipula di una contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei relativi profili professionali.

Tanto premesso, con riguardo al caso di specie si osserva allora che è dato pacifico in giudizio che i lavoratori [redacted], ( [redacted], nel periodo per cui è causa, fossero iscritti all'Albo dei giornalisti come giornalisti professionisti o pubblicisti, essendo la relativa circostanza attestata nelle premesse dei decreti d'incarico nel periodo controverso e comunque accertata in sede ispettiva con effetto fidefacente (trattandosi di accertamento su un fatto).

Non è poi contestato in giudizio che le prestazioni rese dai predetti giornalisti quali addetti stampa nel periodo in esame fossero di natura giornalistica, fermo restando che il tenore stesso dei decreti sopra indicati ne dà conferma, giacché descrive dichiaratamente l'oggetto della prestazione lavorativa dovuti dagli stessi in termini di "... collaborazione ... per lo sviluppo dell'attività di Ufficio stampa nella realizzazione di un'ampia e qualificata presenza informativa della Regione sui media locali e nazionali e sulla rete WEB, mediante funzioni redazionali e di relazione con in media da espletare con la produzioni di comunicazioni, articoli e servizi giornalistici ..."; né è contestato che in corso di esecuzione del rapporto i predetti giornalisti avessero eseguito proprio i compiti in questione.



Ritiene poi il Giudice che il vincolo obbligatorio tra i giornalisti sopra elencati e la [redacted] fosse di lavoro subordinato e ciò nonostante che i contraenti del relativo contratto l'avessero qualificata cartolarmente come di collaborazione coordinata e continuativa, giusta il nomen indicato nei predetti decreti.

In merito, vale infatti rammentare il principio generale della materia, secondo cui la prestazione lavorativa riceve tutela per come si atteggia in fatto, non essendo a tal fine dirimente e/o vincolante il nome cartolare del negozio utilizzato dai contraenti per governare l'obbligazione di cui essa è oggetto.

Va altresì rammentato che in punto di natura dipendente della prestazione lavorativa giornalistica la SC ha da tempo affermato, ribadendolo anche di recente, il seguente principio: "In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa" (Cass. n. 22785 del 07/10/2013).

Dunque, ciò che rileva allo scopo è che vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. (in tal senso, specificamente Cass. n. 8068/2009).

Applicano tali postulati alla fattispecie concreta, rileva allora il Giudice che già il contenuto dei contratti di lavoro individuale, quale riversato nei decreti dirigenziali della Regione, che interessano, depone nel senso sopra indicato.



E, infatti, ai giornalisti era stato affidato il generico incarico di elaborare testi vari e comunicati da far pervenire alla stampa, nazionale e locale, e alla rete web con la produzioni di comunicazioni, articoli e servizi giornalistici.

Il significato stesso delle parole utilizzate dai contraenti e la loro connessione mostra, dunque, che era stata pattuita la disponibilità dei giornalisti per lo svolgimento d'indefinite operazioni da realizzare secondo le mutevoli e variegata esigenze della parte ricorrente, in coerenza con il meccanismo proprio dell'obbligazione di mezzi.

Del resto, laddove le parti avessero voluto effettivamente gestire i loro rapporti patrimoniali secondo il nome del contratto formalmente richiamato, avrebbero potuto e dovuto concordare la redazione da parte dei giornalisti di un certo numero di comunicati stampa e di articoli ovvero l'organizzazione ad opera dei lavoratori di un certo numero di contatti con i media e così via, prevedendo cioè il prodotto della professionalità, ben definito e individualmente apprezzabile e utile, esigibile nel tempo.

Del resto, parte ricorrente non ha neppure allegato che le prestazioni lavorative dei giornalisti erano state, per il vero, messe a disposizione della Regione in forza di una successione d'incarichi pattuiti di volta in volta in base alla disponibilità manifestata dai giornalisti stessi riguardo a quanto partitamente e via via loro richiesto.

Il giudizio che si sta delineando è altresì rafforzato dalla considerazione che il compenso dei lavoratori era stato fissato nei decreti in questione non quale corrispettivo delle singole prestazioni professionali effettivamente eseguite o numericamente dovute dagli stessi, ma quale corrispettivo del generico impegno di svolgere l'ufficio stampa per un certo periodo di tempo e dunque, come si deduce in modo agevole, della possibilità d'impiego dei lavoratori per rendere un numero illimitato di servizi.

È peraltro pacifico in giudizio, tanto emergendo dalla stessa linea difensiva attorea, che in sede di esecuzione del contratto cartolare le parti si erano conformate alle descritte previsioni e ciò riprova che, in concreto, i giornalisti erano stati a continua disposizione dell'amministrazione ricorrente per lo svolgimento di ogni attività propria dell'ufficio stampa.

Il giudizio in parola trova infine conforto nel fatto che gli atti di causa attestano che i giornalisti, per lo svolgimento del lavoro, utilizzavano mezzi e strumenti forniti dalla Regione, tanto essendo stato accertato nel verbale ispettivo (con effetto fidefacente, trattandosi di fatti), a comprova dell'inserimento anche logistico degli stessi nella struttura aziendale della ricorrente.



In aggiunta agli argomenti finora svolti va pure valutato, quale elemento se non altro indiziario ma comunque utile ex art. 116 cpc, che è stato già accertato inter partes che la detta prestazione lavorativa dei giornalisti in questione, resa in epoca anteriore a quella al vaglio, aveva avuto natura giornalistica, mentre la Regione non ha neppure allegato che quella specifica configurazione dei rapporti giuridico patrimoniali tra i contraenti del contratto di lavoro avesse presentato nel prosieguo e, in specie, nel periodo in esame, elementi di novità capaci di trasformarne la struttura (sentenze Tribunale del lavoro di Roma 19906/2009 e Corte d'appello di Roma 21612013).

Né per concludere in senso contrario varrebbe opporre che i predetti giornalisti avevano pattuito che nel medesimo arco temporale dedotto in giudizio avrebbero potuto svolgere anche altre attività professionali e, per il vero, che in alcuni casi le avrebbero in concreto svolte, così come addotto dalla parte ricorrente.

E, infatti, poiché il giudizio sulla subordinazione, che qui rileva, implica la prova che il lavoratore sia a disposizione, per un certo periodo, del datore per evaderne richieste variabili e non predeterminate, deve correttamente dirsi che la prestazione lavorativa subordinata si connota come prestazione stabile e non pure come prestazione esclusiva, di talché lo svolgimento di attività lavorative per soggetti terzi da parte del dipendente può integrare, al più, violazione degli obblighi accessori (ad esempio quello di fedeltà) all'obbligazione principale dovuta al datore di lavoro e di cui detta prestazione è oggetto, con le chiare implicazioni per quanto qui interessa.

Ugualmente, non varrebbe eccepire che, a condividere la lettura della fattispecie controversa che si è offerta, si arriverebbe ad affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra la [redacted] e i giornalisti indicati in spregio del contratto concluso da costoro e, dunque, in violazione del principio di autonomia contrattuale.

Infatti, stante l'oggetto della presente controversia -ossia l'esistenza o meno di un'obbligazione contributiva in capo alla Regione con riguardo alla posizione dei predetti giornalisti-, l'accertamento sul punto ha valenza soltanto incidentale e di presupposto logico -e non giuridico- per la pronuncia che qui va resa, restando così inalterato il regolamento d'interessi che vincola direttamente i contraenti del rapporto di lavoro.

Tale il contesto di riferimento, va quindi affermato l'an dell'obbligazione contributiva portata dal verbale 51/10.

Va pure affermato l'obbligo della [redacted] di pagare le sanzioni di legge, esso insorgendo per il solo fatto del mancato versamento dei contributi alle scadenze positivamente previste.



In merito alla determinazione delle dette sanzioni, ritiene il Giudice che nel caso di specie si versi nell'ipotesi di evasione contributiva e non invece, come preteso dalla ricorrente, in quella diversa e meno grave di omissione contributiva.

Si osserva, infatti, che il comma 8 dell'art. 116 l. 388/2000 stabilisce; " I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; ...

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; ..... Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; ....."

Dunque, vi è omissione contributiva in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, che risultano però dovuti in forza delle registrazioni e delle documentazioni obbligatorie e regolarmente denunciati dal datore di lavoro; in sintesi, quindi, vi è omissione se i contributi sono stati oggetto di una ricognizione di debito da parte del datore di lavoro, non onorata nel pagamento e che quindi l'Istituto creditore può individuare icto oculi e recuperare in via automatica.

Di contro, l'evasione contributiva si verifica se le predette registrazioni o denunce contributive siano state del tutto omesse o occultate e quindi se il mancato versamento deriva dal mancato originario riconoscimento della loro debenza, restando così l'Istituto creditore gravato di una specifica attività di accertamento e verifica prodromica al loro incasso.

Va peraltro posto in rilievo che secondo la SC l'omessa denuncia dei lavoratori fa presumere l'esistenza della volontà del datore di lavoro di occultare la reale natura dei rapporti lavorativi al fine di non versare i contributi alla corretta gestione previdenziale,



con conseguente onere a suo carico di provare la propria buona fede (Cass.11261/2010; più di recente Cass. 10265/2013, 4188/2013, 21250/2014).

Ebbene, nel caso di specie è indubbio che la [redacted] non abbia provveduto né a registrare i lavoratori sopra indicati quali dipendenti né a denunciarli alla gestione AGO dell'Inpgi e questo proprio perché riteneva, del tutto soggettivamente, di non aver alcun obbligo in tal senso, cosa che riconduce la fattispecie al vaglio all'ipotesi dell'evasione contributiva.

Né per sostenere il giudizio contrario vale opporre, come fa la difesa della ricorrente, che nel caso di specie andrebbe comunque negato l'intento evasivo e quindi affermata la buona fede dell'amministrazione, in quanto i lavoratori erano stati registrati presso l'Inpgi, ancorché in una gestione assicurativa diversa da quella per i lavoratori dipendenti.

E, infatti, va rilevato che tale scelta della ricorrente, meramente elettiva e personale, si colloca nel quadro di un contenzioso esistente tra la parti e inerente al periodo anteriore a quello ora al vaglio, nel quale la medesima prestazione lavorativa dei predetti lavoratori era stata qualificata come di lavoro giornalistico dipendente, con obbligo della parte datoriale, odierna attrice, di pagare i contributi alla relativa gestione Inpgi (sentenza Tribunale del lavoro di Roma sentenza 19906/08, confermata da Corte d'appello 2161/2013; si tenga conto che i contributi in esame afferiscono al periodo 2006 - 2007, anteriore quindi alla sentenza di primo grado).

Affermare che la scelta in questione fosse assistita da buona fede appare pertanto del tutto arduo, viepiù considerando che, in un'ottica di gestione corretta dei rapporti sostanziali tra gli odierni contraddittori, nulla avrebbe impedito alla Regione di pagare all'Inpgi, per il periodo controverso, i maggiori contributi da lavoro dipendente con riserva di ripetizione e di chiedere nel contempo un accertamento giudiziale negativo del suo obbligo, previa qualificazione da parte del Tribunale, cui solo compete, del rapporto di lavoro dei predetti giornalisti.

Se a ciò si aggiunge che in atti non vi è neppure prova dell'avvenuto versamento dei contributi all'altra gestione previdenziale, risulta allora preclusa in radice la formulazione del giudizio di superamento, nel caso di specie, della presunzione indicata.

Piuttosto, a ben vedere, condividendo la difesa in esame si darebbe un'interpretazione della normativa di riferimento che rende del tutto precario il sistema sanzionatorio sopra descritto, vanificandone la portata dissuasiva: infatti tale interpretazione postula che le sanzioni per mancata corresponsione dei contributi siano graduate in ragione non di fatti





storici direttamente inerenti all'obbligazione contributiva, ma piuttosto in ragione di una scelta del tutto elettiva del soggetto obbligato, fondata peraltro sulla qualificazione giuridica del fatto generativo di quel vincolo obbligatorio (ossia il rapporto di lavoro), qualificazione che, a tutto voler concedere, può operare nei rapporti interprivati correnti tra il datore di lavoro, debitore dei contributi, e i lavoratori, ma resta ex se inopponibile all'istituto previdenziale, terzo rispetto a quel vincolo.

Queste ultime osservazioni inducono l'Ufficio a non condividere il principio fissato da Cass. 1476/2015, richiamata dalla difesa della ricorrente, che peraltro si allontana dal solco dell'orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia e ribadito da pronunce di legittimità anche recenti (v. sopra).

Ad ogni modo, vi è da dire che il principio invocato da parte attrice non si attaglia neppure al caso di specie, giacché esso, ad un esame attento, non coincide con la fattispecie controversa nel giudizio definito con la quella pronuncia di legittimità.

Infatti, è la stessa parte ricorrente a richiamare a sua difesa il passaggio motivazionale della sentenza indicata, secondo cui l'obbligo di pagare le sanzioni civili per omissione e non per evasione deriva dal fatto che il datore di lavoro ha denunciato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, e ha provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale.

Tuttavia, si è detto che non vi è prova in atti che la I [redacted] avrebbe pagato i contributi alla gestione previdenziale di riferimento per il lavoro reso -a proprio dire- in collaborazione dai giornalisti sopra elencati.

Neppure vi è spazio per ricondurre la fattispecie in esame all'ipotesi prevista dall'altro passaggio motivazionale della sentenza in parola, del pari richiamato dalla difesa di parte attrice, passaggio secondo cui nell'ipotesi di erronea qualificazione del rapporto conseguente a incertezze sulla sua natura non ricorre l'ipotesi di evasione contributiva, tanto non prevedendo né la lettera né la ratio della disciplina positiva.

E, infatti, nel caso qui controverso appare del tutto arduo parlare d'incertezze sulla natura dei rapporti di lavoro in questione dopo che il Tribunale con sentenza 19906/08, confermata da Corte d'appello 2161/2013, aveva già avuto modo di affermare che l'identica modalità di prestazione di lavoro da parte dei giornalisti sopra elencati quali ufficio stampa per la [redacted] integrava vincolo di subordinazione.

Anzi, proprio la pendenza del precedente contenzioso su situazione similare imponeva una maggiore accortezza al debitore, che oggi quindi non può che imputare a se stesso il rischio di valutazioni giuridiche apoditticamente e unilateralmente operate.



Si tenga per di più conto che l'ordinamento conosce e disciplina l'ipotesi d'incertezza nella qualificazione giuridica della fattispecie fonte dell'obbligazione contributiva (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000), connettendola però a oggettivi contrasti negli orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla normativa di riferimento e non certo ad una personale attività di valutazione giuridica della fattispecie concreta arrogatasi dal debitore.

Accertata pertanto anche la misura delle sanzioni dovute dalla ricorrente, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo agli importi indicati nel predetto verbale e recepiti nella memoria, importi non puntualmente né specificamente contestati ex adverso, con le note conseguenze processuali (Cass. 775/03, 1562/03, 5526/02, 761/02).

Ritiene infine il Giudice che il credito in parola non sia estinto per prescrizione.

Si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335 del 1995 i contributi si prescrivono in cinque anni, salvo i casi di denuncia dei lavoratori, ipotesi in cui il termine è di dieci anni.

La SC con sentenza n. 23237/2013 ha chiarito che l'allungamento del termine estintivo avviene solo nel caso in cui la denuncia del lavoratore intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione e, dunque, prima del compimento del quinquennio di legge.

Ebbene, nel caso di specie i contributi oggetto di pretesa dell'Inpgi afferiscono al periodo giugno 2006 - aprile 2007, la denuncia dei lavoratori è del 27 giugno 2011 (doc. 7 Inpgi), mentre la prima richiesta di adempimento da parte dell'Istituto è del 30.7.2014, data di notifica del verbale di accertamento 60/2014.

Dunque, il credito è all'evidenza del tutto esigibile.

Di nessun pregio appaiono le difese attoree volte a sostenere la tesi contraria a quella qui condivisa e imperniate sulla mancata comunicazione alla [redacted] delle denunce inoltrate dai lavoratori all'Inpgi.

Invero, la norma di riferimento è chiara, già nel suo tenore letterale, nel disporre che l'effetto giuridico, di prorarre il periodo in cui l'istituto creditore può azionare utilmente il diritto ai contributi, è collegato in modo automatico al solo fatto dell'avvenuta denuncia del lavoratore prima che si compia il termine prescrittivo ordinario, senza l'accollo al creditore di oneri ulteriori rispetto a quello di regola dovuto, onere integrato soltanto dall'esercizio del diritto nel lasso di tempo che il legislatore reputa adeguato in un'ottica di certezza dei rapporti giuridici.



D'altro canto, se al debitore dovesse essere comunicata anche l'avvenuta denuncia del lavoratore, sarebbe vanificata la norma in lettura -all'evidenza tesa a consentire all'Istituto previdenziale di recuperare al massimo e in modo più agevole la contribuzione di legge, stante l'interesse pubblico sotteso alla funzione previdenziale-, perché s'imporrebbe di fatto all'ente creditore di attivarsi ogni quinquennio (per comunicare la denuncia del lavoratore intervenuta prima della scadenza del termine prescrizione ordinario e poi per interrompere il successivo quinquennio).

L'irragionevolezza di detta esegesi conferma quindi la bontà della tesi qui sostenuta, con conferma delle conclusioni sopra tratte.

Alla stregua delle svolte ragioni il ricorso va quindi respinto e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, l'amministrazione ricorrente va condannata al pagamento in favore dell'Inpgi della complessiva somma di € 155.076,00, di cui € 81.975,00 per contributi concernenti il periodo giugno 2006 - aprile 2007 quanto ai giornalisti [redacted] e € 73.101,00 per sanzioni civili maturate fino al 18.7.2014, oltre successive maturante fino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

PQM

Come in epigrafe.

Roma, 1.10.2015

Il Giudice  
Dott. M.G. Marrocco

